



Regione Sicilia
COMUNE DI ASSORO
PROVINCIA DI ENNA

COPIA deliberazione del Consiglio Comunale

n. 24
del 29/03/2017

OGGETTO
CONFERMA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2017.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di Marzo alle ore 17:00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
CAPIZZI VINCENZO	Presidente	X	
DI PASQUA FILIPPA ERICA	Vice Presidente	X	
RIVERA' VALERIA	Consigliere Anziano		X
PARATORE MARIANGELA	Consigliere	X	
ASSENATO GIANPIERO	Consigliere	X	
BANNO' GIUSEPPE CLAUDIO	Consigliere	X	
CAPIZZI MARCO	Consigliere	X	
ABBATE FRANCESCO	Consigliere	X	
SANFILIPPO CARLO	Consigliere		X
DI PASQUA GRAZIA	Consigliere		X
GIUNTA FRANCESCA	Consigliere	X	
GIUNTA SALVATORE	Consigliere	X	
CAPIZZI GIUSEPPE	Consigliere	X	
MURATORE MAURIZIO	Consigliere	X	
CALANDRA MARINELLA	Consigliere		X

Assegnati numero . Fra gli assenti sono giustificati (ART. 173 O.R.E.L.) i signori consiglieri.
Presenti n. 11 assenti n. 4

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Signor **CAPIZZI VINCENZO** , nella sua qualità di **Presidente**
Partecipa il **Segretario Generale dott. ENSABELLA FILIPPO**
La seduta è Pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1 comma 1° - lett. i - L. R. 48/1991 come integrato dall'art. 12 L. R. 30/2000:

Si dà atto che alle ore 17,10 entra in aula la Consigliera Rivera Valeria (Consiglieri presenti n. 12);

Si dà atto che alle ore 17,11 entrano in aula i Consiglieri Sanfilippo C. e Di Pasqua Grazia (Consiglieri presenti n. 14);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di

specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Richiamata la propria precedente deliberazione n.13 in data 29/04/2016, con la quale è stata confermato il to il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, e sono state previste:

aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,69
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,73
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,75
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,78
Oltre € 75.000	0,80

- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00. euro;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2017/2019:

confermare le aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,69
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,73
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,75
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,78

Oltre € 75.000	0,80
----------------	------

confermare una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato infine l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000;

Ciò premesso:

Autorizzati dal **Presidente** intervengono:

L'Assessore al Bilancio **Pantò Antonino** relaziona la proposta dal punto di vista politico - amministrativo.

Giunta Francesca (Capogruppo P.S.I.) relaziona l'emendamento, del quale ne dà lettura e che viene allegato al presente verbale - Sub lett. "A".

Si dà atto che alle ore 17,19 entra in aula la Consigliera **Calandra M.** (Consiglieri presenti n. 15).

Capizzi Giuseppe (Gruppo Lista Assoro Bene di Tutti) contesta la dicitura dell'oggetto della proposta, poichè vengono confermate le aliquote e non l'intero regolamento. Dichiaro che il suo gruppo vota contro la proposta poichè trattasi di un prelievo ingiusto, così come precisato da egli stesso fin da quando l'addizionale è stata istituita. Dichiaro inoltre, di essere contrario all'emendamento poichè non condivide il recupero alternativo indicato nel medesimo emendamento.

L'Assessore **Pantò Antonino** afferma che l'Amministrazione non può condividere l'emendamento, poichè se lo stesso venisse approvato si verificherebbe un minore introito che non potrebbe essere recuperato diversamente. Precisa che il Comune ha ricevuto in meno da parte della regione una minore somma pari a 250 mila euro di cui 130 mila euro per trasporto studenti pendolari e altri 120 mila euro in meno, quindi, per l'anno 2016 sono venuti a mancare 250 mila euro di spese correnti. Per tale situazione risulta non veritiera l'affermazione contenuta sull'emendamento per i decurtati 250 mila euro. Critica il contenuto dell'emendamento proposto, poichè con lo stesso da una parte si vogliano tagliare alcune spese per essere rimpinguate da un'altra parte. Ritiene che il predetto emendamento contiene soltanto enunciazioni.

Specifica che relativamente al mancato introito della TOSAP asserito nell'emendamento, per l'anno di riferimento e cioè per il 2014 non esiste presso gli uffici nessuna richiesta di occupazione suolo pubblico in riferimento al suolo preso in considerazione, e pertanto, nessuna somma si prevede di riscuotere. Rileva che se le associazioni presenti nel territorio non avendo scopo di lucro dovessero pagare i locali che occupano, verrebbero penalizzati, poichè le stesse svolgono un'attività sociale che completa le politiche sociali dell'amministrazione comunale. Specifica che, per gli studenti pendolari non è giusto far pagare il ticket per il costo dell'abbonamento di viaggio, perchè il diritto allo studio deve essere garantito senza penalizzare le famiglie degli studenti. Infine, precisa che un dipendente D3 non comporta un costo di 70.000,00 euro ma di soli 24.000,00.

Bannò Giuseppe (Capogruppo P.D.) dichiara che il suo gruppo vota contro l'emendamento sulla base di quanto affermato dall'Assessore **Pantò**. Sostiene di rispettare le motivazioni di chi ha proposto l'emendamento, purtroppo, la scelta dolorosa dell'addizionale IRPEF è stata fatta per salvaguardare il bilancio. Sottolinea che l'amministrazione ha avuto un'attenzione particolare per le attività sociali svolte dalle varie associazioni nonché per il diritto allo studio.

Muratore Maurizio (Gruppo Assoro bene di tutti) lamenta che a fronte dell'introduzione della addizionale IRPEF, non sono stati mantenuti i precedenti servizi, quali quello della refezione scolastica. Evidenzia che non c'è stata una riduzione della spesa, prova ne è che non state ridotte le indennità dirigenziali e non è stata eliminata la spesa per l'esperto del Sindaco. Dichiara che il suo voto è contrario per tutta l'addizionale IRPEF ed anche per le riduzioni di aliquote previste nell'emendamento.

Giunta Francesca (Capogruppo P.S.I.) lamenta che ci sono associazioni che operano per fini di lucro e non pagano, verso i quali ha indirizzato il suo emendamento, mentre nulla ha da lamentare per quelle altre associazioni che espletano attività sociali. Ritene che per il contributo a carico degli studenti per il trasporto scolastico, deve essere applicato il regolamento comunale a suo tempo approvato.

A questo punto il **Presidente del Consiglio** mette ai voti l'emendamento presentato dalla Consigliera **Giunta Francesca**.

Consiglieri presenti n. 15, votanti n. 14, astenuto n. 1 (Presidente) voti favorevoli n. 1 (Giunta F.) contrari n. 13, l'emendamento non viene approvato.

Subito dopo il Presidente del Consiglio mette ai voti la superiore proposta: Consiglieri presenti n. 15, votanti n. 14, astenuto n. 1 (Presidente) voti favorevoli n. 8, contrari n. 6, (Giunta F., Capizzi G., Riverà V., Muratore M., Giunta S. e Calandra M.);

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

DELIBERA

- 1. di confermare**, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il seguente regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO ALLE PERSONE FISICHE

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, disciplina le modalità di applicazione dell'aliquota dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e dell'art. 1, comma 11 del Decreto Legge 13 Agosto 2011, n° 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n° 148

ART. 2

DISCIPLINA

Ai sensi dell'art. 1, comma 142, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, i comuni possono disporre la variazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, mediante l'adozione di apposito regolamento.

ART. 3

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

L'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura stabilita dalla legge.

L'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita nelle seguenti misure:

Fino a € 15.000,00	0,69%
Oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00	0,73%
Oltre € 28.000,00 e fino a € 55.000,00	0,75%
Oltre € 55.000,00 e fino a € 75.000,00	0,78%
Oltre € 75.000,00	0,80%

3. Le stesse aliquote si intendono confermate anche per gli anni successivi, a quello di adozione del presente regolamento, salvo deliberazione adottata nei termini di legge.

4. Il termine per la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilito entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione.

ART. 4

SOGGETTO ATTIVO

L'addizionale è dovuta al Comune di Assoro dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel comune stesso alla data stabilita dalla normativa vigente.

ART. 5

SOGGETTO PASSIVO

L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota indicata all'art. 3, comma 2, al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

ART. 6

ESENZIONI

L'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta se l'importo complessivo del reddito, come determinato in base all'art. 5 del presente regolamento, non supera l'importo di **€ 10.000,00**. Se il reddito, come determinato in base al predetto art. 5, supera tale soglia l'addizionale comunale è dovuta ed è calcolata sull'importo complessivo dello stesso.

ART. 7

SOGGETTI RESPONSABILI

Responsabile del procedimento di applicazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Responsabile del Servizio Finanziario.

ART. 8
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 01 Gennaio 2017.

3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva.

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998.

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale

Il Presidente

Il Consigliere anziano

F. to **Dott. ENSABELLA
FILIPPO**

F. to **CAPIZZI VINCENZO**

F. to **DI PASQUA FILIPPA
ERICA**

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art 11, comma 1);

Il Segretario Generale

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO in quanto:

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di gg. 10 previsto dall'art. 12 - c. 1° -L. R. n. 44/1991.

Il Segretario Generale

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario Generale

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li